

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

**Seconda Sezione Civile**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Donnarumma, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA EX ART. 281 *sexies* C.P.C.**

nella causa civile di II Grado iscritta al N. R.G. ..., avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa”,

**Tra**

**UNIONE DEI COMUNI ...** (C.F. ...), con il patrocinio dell’Avv. ..., presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in VIA ...

**Appellante**

**e**

**G. S.** (nata a ...), rappresentata e difesa da se stessa, elettivamente domiciliata presso il proprio studio, in ...

**Appellata**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza ....

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

**1 – In via preliminare**

Per ragioni logico – processuali, va preliminarmente esaminata l’eccezione di nullità della procura speciale conferita dall’appellante al proprio difensore.

L’eccezione non merita accoglimento, poiché, come hanno sancito i giudici della Suprema Corte in un caso analogo, “è valida la procura del nuovo difensore del Comune ... rilasciata dal sindaco con procura autenticata dal segretario comunale del medesimo ente, in quanto la procura alle liti, a norma dell’art. 83 cpc, comma 2, può essere rilasciata anche con scrittura privata autenticata e il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 97 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ... in tema di funzioni dei segretari comunali e provinciali, al comma 4, lett. c), prevede che il segretario <<può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente>> ... il segretario comunale o provinciale è un pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare la sottoscrizione (a norma dell’art. 2703 c.c., comma 1) della

*procura alle liti rilasciata al difensore dell'Ente presso il quale esplica le proprie funzioni*" (Cass. Civ., III, 20.1.2014, N. 986).

Posto che il segretario comunale può autenticare la procura rilasciata dal sindaco al difensore, la procura in oggetto è valida, essendo equiparabile alla posizione del segretario comunale quella del segretario dell'Unione, visto, tra l'altro, che, a norma dell'art. 32, comma 5 ter, del D. Lgs. N. 267/2000, *"Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione ..."*.

Peraltro, non colgono nel segno i rilievi mossi dall'appellata a supporto dell'eccezione in esame, dal momento che:

- nel caso di specie, al di là del *nomen iuris* "procura in calce", che l'appellante ha speso nell'intestazione del ricorso, la procura è stata, di fatto, rilasciata con un distinto atto ovvero per scrittura privata autenticata dal segretario dell'Unione;
- con la dizione "vera ed autografa" il segretario dell'Unione ha attestato che la scrittura privata contenente la procura alle liti è stata effettivamente sottoscritta dal Presidente dell'Unione;
- non è prescritto che il segretario dell'Unione debba essere "identificato", così come ritiene l'appellata e, in ogni caso, qualora l'appellata avesse dubitato della provenienza dell'autenticazione dal segretario dell'Unione, avrebbe dovuto impugnare la scrittura e l'autenticazione per querela di falso.

## **2 – Sulla violazione dell'art. 112 cpc**

Il Giudice di Pace ha, tra l'altro, statuito sul *"Mancato rispetto della distanza di un km dal segnale indicante il limite di velocità e la postazione fissa ..."*.

Ma, sul punto, non si rinviene alcuna deduzione nel ricorso proposto in prime cure, per cui il giudice *a quo* ha, sicuramente, violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 cpc, oltre che i seguenti principi consolidati, che presiedono al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa:

- il giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa, proposto ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come "causa petendi" del suddetto giudizio e che, a norma dell'art. 22 cit., devono essere proposti con il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione (Cass. Civ., I, 25/03/2005, N. 6519);
- il giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, introdotto con ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è

delimitato per l'opponente dalla causa petendi fatta valere con quel ricorso (Cass. Civ., II, 10/08/2007, N. 17625);

- nel giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i poteri decisori del giudice sono delimitati dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione stessa, sicché, salve le ipotesi di inesistenza del provvedimento sanzionatorio, non sono rilevabili d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte dal ricorrente (Cass. Civ., L, 5/08/2010, N. 18288).

### **3 – Sulla banchina**

L'art. 4 del D.L. N.121/02, convertito con L. N. 168/02, consente l'installazione di postazioni fisse di apparecchi di rilevazione automatica della velocità su autostrade, strade extraurbane (principali e secondarie) e strade urbane di scorrimento, precisando che, per le infrazioni rilevate tramite i suddetti apparecchi, non sussiste l'obbligo di immediata contestazione sancito dall'art. 200 CdS.

È la legge (art. 2 CdS) a dettare i requisiti strutturali che devono avere autostrade, strade extraurbane e strade urbane di scorrimento: la classificazione amministrativa non può né attribuire né togliere una qualità che è data o negata dalla legge e ciò vale sia per il provvedimento del Prefetto, cui è devoluta la competenza in ordine al posizionamento degli autovelox, sia per i provvedimenti del Comune che attengono alla classificazione delle strade.

Quanto allo specifico punto controverso nel caso di specie (esistenza o meno della banchina), occorre considerare che la "banchina" è la "*parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati*" (art. 3 CdS).

Stando alle fotografie allegate agli atti in prime cure, emerge che:

- la strada teatro della rilevazione è delimitata da una striscia continua che segna il margine della carreggiata;
- tra la striscia (o margine) e gli elementi esterni alla carreggiata (arginello, ciglio etc.) descritti nel citato art. 3 trovasi quella parte di strada che è la banchina.

Ed è il caso di precisare che la legge non prevede che la banchina debba avere una determinata estensione o una particolare destinazione né depone in senso contrario il DM N. 6792 del 5/11/01, che prevede una larghezza determinata della banchina e per il quale la banchina è "di norma" pavimentata.

Si tratta di prescrizioni non inderogabili (come segnalato, tra l'altro, dall'uso della locuzione "di norma") e che operano solo per le nuove costruzioni (art. 2).

In definitiva, il tratto di strada teatro della rilevazione risulta provvisto di banchina.

#### **4 – Sulla segnalazione e visibilità**

Sul tema, va focalizzato il dato normativo.

L'art 142, comma 6 bis, del C.d.S. stabilisce che *"le postazioni di controllo devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi..."*.

Dal tenore della norma e dall'utilizzo del verbo *"ricorrendo"*, che pone l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione in posizione di strumentalità rispetto alla segnalazione di postazioni di controllo, si ricava che la *"segnalazione"* e la *"visibilità"* devono caratterizzare non la postazione *"fisica"* dell'autovelox, ma la sua presenza nei pressi della sede stradale, in modo da spiegare la propria finalità di avvertimento nei confronti degli automobilisti (vd., tra l'altro, la sentenza del Tribunale di Firenze N. 2405/2016 del 17.6.2016).

Tant'è che, *mutatis mutandis*, è il caso di considerare come, in relazione alle postazioni mobili (che, in genere, sono meno visibili di quelle fisse), i giudici di legittimità abbiano precisato che, *"In tema di violazioni delle norme sui limiti di velocità, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, rilevato a mezzo apparecchiatura autovelox, il giudice dell'opposizione non può sindacare l'organizzazione del servizio di vigilanza, e in particolare ritenere sussistente un obbligo per gli agenti accertatori di rendersi visibili agli automobilisti, né le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della P.A."* (Cass. Civ., I, 17.3.2005, N. 5861).

In sostanza, ai fini della validità del verbale di accertamento, deve ritenersi sufficiente la preventiva segnalazione della postazione di autovelox a mezzo di cartellonistica o dispositivi luminosi ben visibili, essendo irrilevante la visibilità della postazione in sé.

Nel caso di specie, stando alle evidenze fotografiche, la cartellonistica è presente e ben visibile ed è ciò che rileva. Né, a fronte del dato normativo appena evidenziato, possono valere in senso contrario le prescrizioni citate nella sentenza impugnata, dal momento che il c.d. Decreto Maroni altro non è che una Circolare, che, evidentemente, ha funzione di indirizzo e non già valore normativo. Peraltro, al punto 7.1., la circolare si limita a prevedere una facoltà, nel senso che le postazioni fisse *"possono"* essere rese ben visibili attraverso un'opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute ovvero attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell'organo operante conforme a quello riprodotto dall'art. 125 Reg. Es. Cds.: dunque, non si sancisce un obbligo. Considerazioni analoghe valgono per l'altra prescrizione richiamata nella sentenza

impugnata ovvero per l'art. 81 Reg. Es. Cds, laddove è previsto che i segnali verticali sono installati “*di norma*” sul lato destro della strada.

La locuzione “di norma” implica, evidentemente, la possibilità di derogare alla prescrizione.

#### **5 – Sulla taratura e sulla funzionalità dello strumento**

La doglianza – formulata nell'atto di opposizione in primo grado – trova smentita in atti, poiché l'Amministrazione, costituendosi in primo grado, ha prodotto riscontri documentali, dai quali emerge chiaramente che:

- lo strumento utilizzato nell'occasione era stato installato ed attivato il 5.8.2015 e che, ad installazione avvenuta, il personale tecnico, in presenza del personale della Polizia Stradale, ne aveva verificato il regolare funzionamento (vd. Nota Prot. ... del ...);
- era stata eseguita la taratura, da parte di un organismo terzo accreditato, in data 6.8.2015 (data delle misure), meno di un mese prima della rilevazione (intervenuta il 2.9.2015);
- il certificato di taratura era stato rilasciato il 7.8.2015.

Peraltro, nello stesso verbale impugnato si dava espressamente atto che lo strumento di rilevazione era stato sottoposto a taratura periodica dal Centro Taratura LAT e che prima dell'uso era stata verificata la perfetta funzionalità.

Pertanto, per tutte le ragioni esposte, va accolto l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinta l'opposizione proposta in primo grado.

L'esito del giudizio depone per la soccombenza dell'appellata e, quindi, per la condanna al rimborso delle spese di lite in favore dell'Amministrazione appellante, come da dispositivo che segue.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'opposizione proposta in primo grado;
- b) condanna l'appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite, che liquida in complessivi € ..., oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., in data 13.7.2018.

#### **Il Giudice**

Dott. Massimo Donnarumma

